

## Liceo scientifico e liceo scientifico OSA Scuola polo per la formazione ambito 08

Aversa, 19/02/2022

Agli alunni, alle alunne e alle rispettive famiglie  
Al personale scolastico  
Al D.s.g.a.  
Al sito web

Comunicazione n° 144

Oggetto: Assenze, rientri e nuove modalità di gestione dei casi di infezione COVID in ambito scolastico

**La presente comunicazione ha l'intento di fornire un compendio delle casistiche e circostanze che possono presentarsi, in merito all'oggetto, alla luce della più recente normativa.**

### GESTIONE DEI CASI DI INFEZIONE IN AMBITO SCOLASTICO

Facendo seguito alla [comunicazione n°131](#), forniamo ulteriori indicazioni, anche a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del [Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022](#) (nel seguito "decreto legge" o anche "DL"), e delle successive note applicative ([circolare congiunta dei Ministeri della salute e dell'istruzione](#) nonché la [nota del Commissario straordinario gen. Figliuolo](#)).

In base alle predette disposizioni, si distinguono tre casi:

#### 1 caso positivo frequentante in classe

- **Attività didattica:** prosegue in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni. Al momento il Ministero dell'Istruzione non ha disposto alcunché riguardo a eventuali forniture alle Scuole di mascherine FFP2 per tale uso specifico; pertanto, dovranno essere le singole Famiglie a provvedere per il/la proprio/a figlio/a.
- **Misura sanitaria:** Auto-sorveglianza


Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza (cfr. [Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRES-P per i contatti stretti \(ad ALTO RISCHIO\)](#)).

Si ricorda che, ai sensi della sopra richiamata normativa, non è prevista DDI se non per l'alunno/a in isolamento per positività; **non è prevista, per nessuno, l'attivazione della DAD (didattica a distanza).**

#### 2 casi positivi frequentanti in classe

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

- a) per gli alunni e le alunne che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti/e da più di centoventi giorni e ai/alle quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede quanto segue:
  - **attività didattica:** è sospesa l'attività in presenza, si applica la DDI (didattica digitale integrata) per la durata di dieci giorni;
  - **misura sanitaria:** quarantena della durata di dieci giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.



## Liceo scientifico e liceo scientifico OSA Scuola polo per la formazione ambito 08

- b) per gli alunni e le alunne che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che siano guariti/e da meno di centoventi giorni e per coloro ai/alle quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:
- **attività didattica:** in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
  - **misura sanitaria:** Auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza ([cfr. Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRES-P per i contatti stretti \(ad ALTO RISCHIO\)](#)).

Si ricorda che, ai sensi della sopra richiamata normativa, **non è prevista DDI se non per l'alunno/a in isolamento per positività e gli/le alunni rientranti nel caso A;**

Alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno/a interessato/a.

Si fa presente che, ai sensi della circolare congiunta Ministero Istruzione - Ministero Salute dell'8 gennaio, "[...] l'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]".

### **3 casi positivi frequentanti in classe**

Per gli alunni e le alunne frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

- **attività didattica:** è sospesa l'attività in presenza, si applica la DAD (didattica a distanza) per la durata di dieci giorni;
- **misura sanitaria:** si applica quanto previsto dalla ([cfr. Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRES-P per i contatti stretti \(ad ALTO RISCHIO\)](#)).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza ([cfr. Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRES-P per i contatti stretti \(ad ALTO RISCHIO\)](#)).


### **MODALITA' DI COMUNICAZIONE ALLA SCUOLA**

Le modalità di comunicazione alla scuola per i casi di isolamento da positività o quarantena per contatto stretto disposti dall'autorità sanitaria sono le seguenti:

- Comunicazione di positività o quarantena disposti o non dal DDP: inviare una mail con la documentazione in proprio possesso (referto tampone, attestato isolamento/quarantena) o, in attesa di ricevere i provvedimenti firmati, un'autodichiarazione sottoscritta (attraverso copia di documento di identità da allegare alla mail), a: [ceps02000t@istruzione.it](mailto:ceps02000t@istruzione.it) all'attenzione della referente Covid Sig. Claudia Andreozzi;
- richiesta di DDI (per i due casi 1 e 2): inviare email [ceps02000t@istruzione.it](mailto:ceps02000t@istruzione.it) e al proprio coordinatore/alla propria coordinatrice di classe [nome.cognome@liceofermiaversa.edu.it](mailto:nome.cognome@liceofermiaversa.edu.it)

### **NOTA BENE.**

La scuola non è autorizzata ad attivare misure conseguenti alla comunicazione di un esito positivo di tamponi autosomministrati; in questi casi occorre contattare immediatamente il proprio medico di famiglia (MMG) per l'attivazione del relativo protocollo.



## Liceo scientifico e liceo scientifico OSA Scuola polo per la formazione ambito 08

La prescrizione e la durata della quarantena a seguito di contatto stretto sono di pertinenza esclusiva dell'autorità sanitaria. La scuola non può prescrivere quarantene, né riconoscere provvedimenti di auto-quarantena altrimenti praticati. Per qualunque dubbio riguardante possibili sintomatologie si raccomanda di rivolgersi al proprio medico di famiglia (MMG).

### MISURE PER IL TRACCIAMENTO NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Si ritiene opportuno precisare che il Decreto Legge, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

### ULTERIORI PRECISAZIONI

Al fine di favorire l'applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione:


- Il regime precauzionale dell'**Auto-sorveglianza** prevede: “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la già richiamata Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)
- Non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 settembre 2021, n. 133);
- I Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale
- Vista l'alta incidenza di diffusione del virus SarS-CoV-2 nella presente fase epidemica, in coerenza con le indicazioni Ministeriali, tutti i test antigenici rapidi con esito positivo non devono essere confermati con test molecolare e pertanto i soggetti positivi sono da subito considerati “casi accertati”.

### RIENTRI A SCUOLA

Per quanto riguarda i rientri a scuola, gli aggiornamenti normativi, nazionali e regionali, non hanno introdotto novità rispetto alle modalità di rientro

Si sintetizzano qui i casi più comuni per praticità:

- a) **Rientro a scuola di caso positivo:** il rientro è previsto a seguito di avvenuta negativizzazione attestata da una delle tipologie di tamponi (molecolare, antigenico). Secondo le indicazioni del Ministero della Salute, l'alunno può rientrare a scuola dopo **10 o 7 giorni**, in relazione al proprio stato vaccinale, dalla positività previa esecuzione di un tampone molecolare/antigenico con esito negativo.



## Liceo scientifico e liceo scientifico OSA Scuola polo per la formazione ambito 08

In caso di positività a lungo termine, si ricorda che l'attestato di fine isolamento rilasciato dall'autorità sanitaria dopo 21 giorni di isolamento di cui almeno 7 senza sintomi non consente il rientro in comunità scolastica, per il quale è comunque necessaria la negativizzazione con attestazione mediante tampone.

L'alunno/a prima del rientro invierà (per via digitale) copia del provvedimento/del referto del tampone negativo alla referente Covid sopra indicata. Non c'è necessità di certificato medico.

Le stesse disposizioni sono previste per il personale scolastico.

- b) Rientro a scuola di contatto stretto di positivo a seguito di quarantena:** il rientro è previsto a seguito di tampone negativo effettuato a partire dalla data prevista dall'autorità sanitaria come fine della quarantena. L'alunno/a prima del rientro invierà (per via digitale) copia del provvedimento/del referto del tampone negativo alla referente Covid. Non c'è necessità di certificato medico.

Le stesse disposizioni sono previste per il personale scolastico.

**Gli alunni contatti di caso positivo in famiglia (convivente)** potranno rientrare a scuola dopo un periodo così come definito al punto precedente. **Nel caso in cui, non sia stato possibile garantire adeguato isolamento dal soggetto positivo** (per assistenza, per situazioni abitative particolari, per mancato rispetto misure universali di prevenzione quali distanziamento non rispettato, mancato utilizzo mascherina, utilizzo promiscuo bagno in assenza di adeguata disinfezione, utilizzo in comune di effetti personali, etc..), **il periodo di quarantena viene calcolato a partire dall'avvenuta negativizzazione del soggetto positivo o dall'avvenuta certificata guarigione del soggetto positivo.**

Si ricorda che la prescrizione e la durata della quarantena a seguito di contatto stretto sono di pertinenza esclusiva dell'autorità sanitaria. La scuola non può prescrivere quarantene, né riconoscere provvedimenti di auto-quarantena altrimenti praticati. Per qualunque dubbio riguardante possibili sintomatologie si raccomanda di rivolgersi al proprio medico di medicina generale/pediatra.


- c) Rientro a scuola per situazioni cliniche non sospette Covid:** il rientro è previsto con le consuete modalità a seconda della tipologia e della durata dell'assenza, secondo la normativa vigente: se l'alunno/a rientra dopo un'assenza fino a 5 giorni, senza conteggiare i giorni festivi finali e iniziali dell'assenza, non è necessario il certificato medico e la riammissione avviene senza la presentazione di alcun tipo di documentazione medica o dichiarazione dei genitori. A partire dal sesto giorno, sarà necessario il certificato medico.

La documentazione deve essere inviata all'indirizzo mail istituzionale [ceps02000t@istruzionere.it](mailto:ceps02000t@istruzionere.it) con in oggetto la dicitura "Richiesta di riammissione a scuola dell'alunno...classe.... – Comunicazione riservata al dirigente scolastico".

Inoltre, anche informalmente, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale devono contattare il Coordinatore della classe per avvisare del prossimo rientro dell'alunno. Dunque, l'alunno non dovrà recarsi a Scuola senza esplicita autorizzazione.

Il Coordinatore di classe dovrà avvisare i docenti del Consiglio del rientro dell'alunno il giorno prima che tale rientro avvenga. I Docenti della prima ora non dovranno ammettere in classe l'alunno in assenza di tale comunicazione del Coordinatore di classe e informare tempestivamente il dirigente scolastico, o collaboratori del dirigente scolastico, qualora tale comunicazione non sia avvenuta. In tale ultima evenienza, occorre contattare immediatamente la famiglia e chiedere spiegazioni e disporre l'eventuale rientro a casa dell'alunno.

Si coglie l'occasione per ribadire ancora una volta che l'autorizzazione alla DDI può essere concessa soltanto agli alunni in quarantena previa comunicazione di provvedimento attestante l'inizio e la fine del periodo di



## Liceo scientifico e liceo scientifico OSA Scuola polo per la formazione ambito 08

quarantena. Tale provvedimento dovrà essere inviato congiuntamente alla richiesta di attivazione della Didattica digitale integrata (DDI). **Tanto vale anche per risposta alle innumerevoli richieste da parte dei genitori anche per casi non contemplati dal quadro normativo vigente. La mancata risposta è dovuta all'assenza dei requisiti per la richiesta.**

In questo periodo di particolare rilevanza delle comunicazioni, anche rapide, si rinnova l'invito agli alunni e alle alunne, alle famiglie e a tutto il personale di controllare quotidianamente la bacheca del registro elettronico, la mail data alla scuola per le comunicazioni e il sito della scuola.

La presente comunicazione deve essere letta e spiegata agli alunni. L'avvenuta lettura deve essere annotata dal docente in orario, che ne dà riscontro tramite annotazione sul registro di classe.

Si ringrazia per la consueta collaborazione, particolarmente preziosa in queste circostanze.

Il Dirigente scolastico

Prof.<sup>ssa</sup> Adriana Mincione

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993*